

Provincia di Mantova

+

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale



Approvato ed allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 in data 14 Ottobre 2009 Modificato con Deliberazione C.C. n. 48 del 13 Settembre 2012 Modificato con Deliberazione C.C. n. 47 del 21 Aprile 2017

TITOLO I CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Assunzione delle prerogative di consigliere comunale

1.-I consiglieri acquistano le prerogative e i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

In caso di surrogazione, subito dopo l'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.

Art. 2 – Prima convocazione del Consiglio neo-eletto

- 1.-La prima convocazione del Consiglio neo-eletto è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2.-La seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'Assemblea.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta a scalare secondo la graduatoria di anzianità riferita alla maggiore cifra individuale.

- 3.-L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio neo-eletto deve contenere i seguenti argomenti:
 - a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
 - b) giuramento del sindaco;
 - c) elezione del Presidente e del Vice Presidente;
 - d) comunicazione dei componenti della Giunta;
 - e) elezione della Commissione Elettorale Comunale.
- 4.-L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere notificati a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

CAPO II

SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI VALIDITA' ED APERTURA DELLE ADUNANZE

Art. 3 – Luogo delle sedute

- 1.-Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, nella apposita Sala della Residenza municipale.
- 2.-Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può determinare un diverso luogo di riunione, purché nel territorio del Comune.
- 3.-Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della Giunta.

Art. 4 – Sedute consiliari

- 1.-Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo e delle Linee Programmatiche del mandato.
- 2.-Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria:
 - a) per determinazione del Presidente dell'Assemblea;
 - b) per richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri, arrotondato per difetto, pari ad un quinto degli assegnati.

Nei casi indicati alla lett. b) la richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, argomenti che devono riguardare materie o fattispecie di competenza del Consiglio.

La riunione del Consiglio su richiesta del Sindaco o dei consiglieri deve avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5 – Pubblicità delle sedute

- 1.-Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito al comma seguente.
- 2.-Le sedute del Consiglio si tengono in forma segreta nei seguenti casi:
 - a) quando si tratti di discutere o di deliberare su questioni riguardanti persone, e cioè quando si tratti di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - b) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge.

Alle adunanze segrete possono partecipare, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Comunale, il Funzionario della Segreteria che assiste alla seduta e gli Assessori, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

- 3.-Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al precedente comma, escano dall'aula.
- 4.-Della seduta segreta è redatto, a cura del Segretario, un sintetico verbale.

Art. 6 - Adunanze consiliari "Aperte"

- 1.-Il Presidente del Consiglio Comunale, quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "Aperta" del Consiglio Comunale.
- 2.-Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, di Comuni, di altri enti pubblici, delle associazioni e formazioni sociali, ed in generale, quanti sono interessati dai temi da discutere.
- 3.-In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4.-Durante le adunanze "Aperte" del Consiglio Comunale, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 7 – Ordine del giorno

- 1.-L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2.-Spetta al Presidente, sentito il Sindaco, stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
- 3.-L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali.
- 4.-Per le proposte di deliberazioni, presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dall'art. 4.



- 5.-Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- 6.-Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 5 comma 2 e successivi, del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 7.-L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 8 – Deposito delle proposte presso la Segreteria Comunale

- 1.-Nessuna proposta avente contenuto amministrativo può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è stata depositata almeno 24 ore prima presso la Segreteria Comunale con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
- 2.-Il deposito degli atti, preferibilmente, avviene all'interno di una sezione del sito istituzionale dedicata ai consiglieri comunali; alla stessa i consiglieri accedono mediante user id e password loro consegnate al momento dell'assunzione della carica e limitatamente alla durata del mandato.

Art. 9 – Programmazione dei lavori

- 1.-Il Presidente dell'Assemblea d'intesa con il Sindaco ed avvalendosi delle funzioni consultive della conferenza dei capigruppo di cui all'art. 70 del presente regolamento, programma periodicamente l'attività consiliare al fine di garantirne il buon andamento.
- 2.-Il calendario dei lavori consiliari viene definito in sede di conferenza dei capigruppo.
- 3.-L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza viene comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione con le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 10 – Convocazione dei consiglieri

1.-La convocazione dei consiglieri è fatta dal Presidente dell'Assemblea mediante avviso inviato, tramite posta elettronica certificata, a tutti i consiglieri comunali.

1bis.-A tale fine tutti i consiglieri comunali, una volta entrati in carica, saranno dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà utilizzato per le comunicazioni di carattere istituzionale da parte dell'Ente.

1ter.-Fatto salvo il necessario contemperamento da un lato dell'esigenza di garantire la certezza dell'avvenuta comunicazione dell'avviso di convocazione dei Consigli Comunali e, dall'altro, di riduzione dei costi per la trasmissione dello stesso, ciascun consigliere potrà decidere di ricevere gli avvisi con modalità alternative rispetto a quella di cui al comma 1.



- 2.-L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri:
 - a) per le sedute ordinarie: entro il 5° giorno antecedente la data stabilita per la prima adunanza;
 - b) per le sedute straordinarie: entro il 3° giorno antecedente la data stabilita per la prima adunanza, non computando, in entrambi i casi a) e b) i giorni festivi.

I consiglieri che non risiedono nel Comune, qualora decidano di optare per una modalità alternativa a quella di cui al comma 1, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione o l'indicazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di Raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

- 3.-Nei casi d'urgenza l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima ma, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
- 4.-Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 11 – Numero legale dei consiglieri per la validità delle adunanze

- 1.-Il Consiglio Comunale in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
- 2.-Nella seduta di seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, pari a n. 6 consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richiede una presenza qualificata.
- 3.-Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio Comunale non devono computarsi i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di legge. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

Art. 12 – Sedute di prima convocazione

- 1.-La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei consiglieri.
- 2.-Decorsi 45 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad altra adunanza, eventualmente, di seconda convocazione.

3.-Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 13 – Sedute di seconda convocazione

- 1.-E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
- 2.-Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati all'art. 10 del presente regolamento.
- 3.-Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che rendasi necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla precedente.
- 4.-Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 14 – Validità delle deliberazioni

- 1.-Eccettuati i casi previsti dalla Legge o dallo Statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del Consiglio Comunale è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio presenti e votanti.
- 2.-Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 3.-I consiglieri presenti in aula che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
- 4.-Non si computano fra i votanti i consiglieri che, pur presenti in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione.
- 5.-In caso di parità di voti la proposta rimane non adottata e può essere riscritta all'ordine del giorno di un'altra seduta consiliare con conseguente nuova discussione e nuova votazione.
- 6.-La proposta che ha ottenuto parità di voti deve essere rimessa in votazione nella stessa seduta nel caso che per l'approvazione della stessa vi sia un termine di legge perentorio ovvero nel caso che il suo rinvio pregiudichi gli interessi del Comune.

CAPO III

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 15 – Presidenza della seduta

- 1.-Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, nella prima seduta dopo la convalida degli eletti, con le modalità previste dallo Statuto.
- 2.-In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza dell'Assemblea è assunta dal Vice Presidente.

Art. 16 - Funzioni del Presidente

- 1.-Il Presidente, nell'ambito delle competenze e funzioni assegnategli dallo Statuto, rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge o dallo Statuto.
- 2.-Tutela quindi il buon andamento dei lavori consiliari. In particolare:
 - garantisce il rispetto del calendario dei lavori definito in sede di conferenza dei capigruppo e dei limiti temporali di intervento previsti dal presente regolamento;
 - modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai consiglieri;
 - pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - concede la facoltà di parlare;
 - sorveglia sui tempi degli interventi e prende i provvedimenti di cui agli articoli 20 e 31;
 - dichiara chiusa la discussione su ciascun punto dell'odg ed indice la votazione;
 - verifica il numero legale, se richiesto;
 - controlla e annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento.

Art. 17 – Poteri del Presidente rispetto al pubblico

1.-Spettano al Presidente i poteri per il mantenimento dell'ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente della presenza del Corpo di Polizia Municipale.

2.-La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 18 - Comportamento del pubblico

- 1.-Le persone che assistono ai lavori consiliari nella parte riservata al pubblico debbono tenere un comportamento corretto, restare in silenzio ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri.
- Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
- 2.-Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse o, in situazioni di particolare e motivata gravità, può sospenderla e riconvocarla in nuova data con riunione da tenersi entro le successive 48 ore, esclusi i giorni festivi.

Art. 19 – Spazio dell'aula riservato ai consiglieri

- 1.-Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre agli assessori, al Segretario e ai dipendenti comunali addetti al servizio, sono di regola ammessi a seconda delle esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
- 2.-Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 20 – Ordine delle sedute – Sanzioni

- 1.-Se un consigliere turba l'ordine dei lavoro o pronuncia parole ingiuriose, il Presidente lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
- 2.-Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente lo espelle.
- 3.-Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale.
- 4.-Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le spiegazioni del consigliere.

Art. 21 – Partecipazione degli Assessori

- 1.-Gli assessori partecipano senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento nelle materie oggetto della propria delega.
- 2.-Vale nei loro riguardi quanto previsto nei precedenti articoli.

Art. 22 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1.-Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale.

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 23 – Apertura delle sedute

- 1.-L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale di cui all'art. 11 del presente regolamento.
- 2.-I consiglieri che in corso di seduta lasciano definitivamente l'adunanza, devono darne comunicazione verbale al Segretario comunale.

Art. 24 – Verifica del numero legale

- 1.-La presenza del numero legale è presunta.
- 2.-Fatto l'appello ed accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificarne l'esistenza. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
- 3.-La richiesta della verifica della presenza del numero legale può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione e non è ammessa per l'approvazione del processo verbale.
- 4.-La verifica del numero legale è fatta mediante appello nominale.

Art. 25 – Designazione degli scrutatori

- 1.-Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida ed aperta e designa, qualora necessario, tre consiglieri, di cui uno di minoranza, alle funzioni di scrutatori.
- 2.-Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art. 26 – Funzioni di Segretario

- 1.-Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario comunale o in caso di sua assenza o impedimento nell'ordine dal Vice Segretario comunale o da altro Dirigente amministrativo di qualifica apicale appositamente designato dal Presidente.
- 2.-Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
- 3.-In tal caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione. Analogamente il Consiglio Comunale può affidare le funzioni di Segretario ad uno dei suoi membri in caso di assenza o impedimento del Segretario e di altro Dirigente incaricato di sostituirlo.

Art. 27 – Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

- 1.-Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, l'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta viene comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
- 2.-Tale ordine di trattazione può essere modificato su proposta del Presidente o di un consigliere. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
- 3.-La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un consigliere per essere successivamente proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta o di una prossima.
- 4.-In caso di opposizione, sulla proposta di sospensione decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione
- 5.-Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che si tratti di argomenti urgenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la conferenza dei capigruppo abbia espresso parere favorevole.
- 6.-Prima dell'inizio della seduta qualunque consigliere può chiedere la parola ed effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno aventi carattere d'urgenza

e di novità che non abbiano contenuto amministrativo; il consigliere ha complessivamente a disposizione tre minuti.

Art. 28 – Relazioni illustrative delle proposte

1.-Prima che si inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte della Giunta ovvero del consigliere proponente, il presidente dà o fa dare lettura della relazione medesima. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri, nell'ordine di iscrizione.

Art. 29 - Iscrizione a parlare

- 1.-I consiglieri per intervenire nella discussione devono di norma iscriversi a parlare. Il Presidente accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
- 2.-I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente.
- 3.-Il consigliere iscritto che sia assente dall'aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare.

Art. 30 – Ordine e disciplina degli interventi dei consiglieri

- 1.-Gli interventi seguono l'ordine dell'iscrizione, ma il Presidente può opportunamente alternarli secondo l'appartenenza degli oratori a gruppi diversi.
- 2.-I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente.
- 3.-La lettura di un intervento scritto non può superare il limite di cinque minuti; qualora provveda a consegnare al Presidente copia del proprio intervento, il consigliere può chiedere che il testo integrale di esso venga inserito agli atti.
- 4.-La durata di un intervento orale non può superare gli otto minuti.
- 5.-Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di otto minuti; la seconda per non più di tre minuti.
- 6.-I termini di tempo previsti dal precedente comma sono raddoppiati per le discussioni generali relative ai bilanci, ai piani di governo del territorio, comunque denominati, e loro varianti generali, agli strumenti urbanistici in genere, ai regolamenti in materia di personale, nonché ai regolamenti diretti alla generalità dei cittadini.
- 7.-In relazione ad argomenti di particolare importanza, i limiti di tempo di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma possono essere superati, su decisione del Presidente e per il tempo stabilito dal Presidente, comunicato all'Assemblea prima dell'inizio della discussione.

8.-Il Sindaco e gli assessori possono chiedere di intervenire in qualsiasi momento nella discussione con gli stessi tempi previsti per i consiglieri.

Art. 31 – Inosservanza dei tempi di intervento

1.-Quando l'intervento del consigliere eccede il tempo stabilito, il Presidente lo invita a concludere nel tempo massimo di due minuti al di là dei quali viene tolta la parola.

Art. 32 – Mozione d'ordine – Questione pregiudiziale e sospensiva

- 1.-I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre tre minuti ciascuno. Il Presidente del Consiglio, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.
- 2.-La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione: nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
- 3.-La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
- 4.-Oltre al proponente, possono intervenire un consigliere a favore e uno contro. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 33 – Richiesta della parola per fatto personale

- 1.-Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni non espresse.
- 2.-Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente sinteticamente in che cosa questo consiste.
- 3.-Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
- 4.-In caso di diniego se il consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio, che decide seduta stante senza discussione.

Art. 34 – Presentazione di emendamenti

1.-Ciascun consigliere può presentare emendamenti concernenti l'argomento in discussione.

Gli emendamenti che comportino modifiche sostanziali alla proposta o maggior oneri di spesa, devono essere corredati dei pareri dei responsabili di cui al Testo Unico Enti Locali, da richiedersi entro il giorno precedente la seduta del Consiglio Comunale.

- 2.-Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, alla sua proposta di emendamento.
- E' facoltà di ogni consigliere opporsi alla rinuncia e chiedere che, esaurita la discussione, la proposta venga votata.
- 3.-Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione per alzata di mano. Il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

Art. 35 – Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

- 1.-Qualora siano stati presentati, ai sensi del precedente articolo 34, emendamenti, è data facoltà ad ogni consigliere chiedere al Consiglio prima della replica del relatore una breve sospensione della trattazione dell'argomento. Ciò al solo scopo di consentire ai proponenti la eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
- 2.-Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente, che può rimettere la decisione al Consiglio che si pronuncia seduta stante, senza discussione.
- 3.-Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento, è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i testi eventualmente concordati degli emendamenti in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio, seduta stante, senza discussione.

Art. 36 - Chiusura della discussione

1.-Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne fanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

CAPO V

VOTAZIONI

Art. 37 – Dichiarazioni di voto

1.-Dichiarata chiusa la discussione ed intervenuta la replica del relatore hanno inizio le dichiarazioni di voto

- 2.-Un solo consigliere per ciascun gruppo può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a tre minuti. La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che, secondo il presente regolamento, devono adottarsi senza discussione.
- Dopo la dichiarazione di voto non sono consentiti ulteriori interventi da parte dei componenti del gruppo se non per fatto personale e/o per quanto previsto al successivo comma quinto.
- 3.-Qualora siano stati presentati emendamenti ai sensi dei precedenti articoli 34 e 35, le dichiarazioni di voto che si svolgeranno anche sui singoli emendamenti non potranno avere durata superiore a tre minuti.
- 4.-Il limite temporale di tre minuti è raddoppiato nei casi previsti dal precedente art. 30.
- 5.-Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non potranno avere durata superiore a tre minuti.

Art. 38 – Richiesta di votazione per parti separate

- 1.-Quando il testo da votare può essere distinto in più parti aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può correlativamente eseguirsi per parti separate.
- 2.-La votazione separata può essere chiesta prima della replica del relatore da ogni consigliere: sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 39 – Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

- 1.-Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
- 2.-Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente concederà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al secondo e all'ultimo comma del precedente articolo 37; successivamente la richiesta verrà posta in votazione ed essa risulterà accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
- 3.-In caso di accoglimento della richiesta verrà posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al secondo e all'ultimo comma del precedente articolo 37.

Art. 40 – Modi di votazione

- 1.-I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
- 2.-Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.



- 3.-Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge e dallo statuto comunale.
- 4.-Prima di procedere alla votazione, il Presidente illustra il significato del voto e, se del caso, le modalità di espressione dello stesso.

Art. 41 – Votazione per alzata di mano

- 1.-I consiglieri votano per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.
- 2.-Della votazione può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa a verificare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente.
- 3.-Il residente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 42 – Votazione per appello nominale

- 1.-La votazione per appello nominale si effettua quando è esplicitamente prevista dal presente regolamento o quando è richiesta da almeno quattro consiglieri; tale richiesta deve essere formulata dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
- 2.-Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario fa l'appello ed annota i voti.
- 3.-Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei consiglieri che non hanno risposto al primo appello.
- 4.-Il Segretario comunica i voti al Presidente che ne proclama il risultato.

Art. 43 – Votazioni a scrutinio segreto

- 1.-Le votazioni che importino apprezzamenti o valutazioni discrezionali su persone, sulle loro qualità o capacità morali o professionali, sono assunte a scrutinio segreto.
- 2.-Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede e con l'assistenza di tre scrutatori nominati ad inizio seduta tramite sorteggio da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 44 – Esito delle votazioni. Proclamazione del risultato. Ripetizione delle votazioni invalide.

1.-Compiuta la votazione, il Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori, ne proclama il risultato.

2.-Se si verificano irregolarità e il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.

Art. 45 – Deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili

1.-Le deliberazioni salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi d'urgenza, col voto espresso della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 46 – Revoca e modifica di deliberazioni

- 1.-Le deliberazioni del Consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
- 2.-Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente, devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
- 3.-Gli atti a contenuto generale ed astratto possono essere modificati con altre disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati per singoli atti.

Art. 47 – Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni

- 1.-I membri del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
- 2.-L'obbligo di astensione di cui al comma precedente comporta il dovere di allontanarsi dall'aula e di non partecipare alle votazioni.

CAPO VI

PROCESSI VERBALI

Art. 48 – Compilazione e contenuto dei verbali

- 1.-Di ogni seduta è redatto processo verbale.
- 2.-In tale verbale sono riportati:
 - a) i provvedimenti sottoposti all'esame del Consiglio nel testo depositato nella sala delle adunanze;
 - b) ogni emendamento o articolo aggiuntivo e quanto indicato nella precedente lett. a);
 - c) gli interventi effettuati riassunti sommariamente o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - d) le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno e risoluzioni, nel testo in cui sono stati presentati.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.

- 3.-Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
- 4.-Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse deve farsi constare nel verbale, che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
- 5.-Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 49 – Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale

- 1.-Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessarie.
- 2.-Tali diritti possono essere esercitati da ciascun consigliere prima dell'approvazione del relativo verbale.

Art. 50 – Sottoscrizione dei verbali

1.-I processi verbali sono firmati digitalmente dal Presidente e dal Segretario del Comune.

Art. 51 – Approvazione dei processi verbali

1.-Il Consiglio Comunale approva il verbale dell'adunanza – di norma – nella seduta successiva.

CAPO VII

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 52 – Diritto di informazione dei consiglieri

- 1.-I consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ricevere la più ampia informazione sull'attività dell'Ente.
- 2.-A tal fine gli stessi hanno diritto di accedere durante il normale orario di lavoro, presso gli uffici comunali per ricevere dai responsabili dei servizi precisazioni, notizie ed informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato.
- 3.-Qualora l'esercizio del diritto comporti eccessivi intralci all'attività dell'ufficio o del servizio al pubblico, il sindaco, su proposta del responsabile del servizio, provvede ad indicare gli orari e le modalità più idonei.
- 4.-Le notizie ed informazioni sono date verbalmente, con l'osservanza del limite stabilito per legge a tutela degli interessi comunali e dei diritti dei terzi.
- 5.-I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 53 – Diritto di presa visione e di consultazione degli atti

- 1.-I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei seguenti atti:
 - a) provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze sindacali; la conoscibilità di estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
 - b) verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari che dello stesso costituiscono articolazioni;
 - c) proposte di deliberazioni da parte della Giunta al Consiglio Comunale, atti e documenti in esse richiamati e relativi allegati, una volta che l'iter procedimentale sia stato ultimato e che le proposte stesse siano state iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.



- 2.-Nessuna formalità è richiesta per la consultazione degli atti del piano di governo del territorio, dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali ed in genere degli atti che per legge sono depositati presso la Segreteria del Comune o presso altri uffici comunali a libera visione del pubblico.
- 3.-Nessuna formalità è richiesta per la consultazione degli atti in caso di pubblicazione all'albo pretorio.
- 4.-I consiglieri per la presa visione e la consultazione degli atti possono rivolgersi direttamente al Segretario Comunale e ai funzionari e impiegati addetti.

Art. 54 – Modalità per l'esibizione degli atti e per il rilascio di copie di atti e documenti

- 1.-Il Segretario Comunale, i funzionari e gli impiegati addetti sono tenuti ad esibire gli atti a richiesta verbale del consigliere comunale, durante il normale orario di apertura al pubblico e qualora non sia possibile, per ragioni inerenti al servizio e da rappresentare al consigliere, dovranno soddisfare la richiesta entro cinque giorni lavorativi.
- 2.-L'accesso agli atti e alle informazioni relative a procedimenti amministrativi in corso è consentito previa richiesta scritta rivolta al Sindaco, il quale deve fornire la relativa risposta entro cinque giorni lavorativi, in forma scritta; tale risposta, se positiva, deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale sono disponibili gli atti e le informazioni richieste. In caso di eventuale diniego, dovranno essere specificate le motivazioni.
- 3.-Ciascun consigliere può richiedere al Sindaco, mediante istanza in carta libera per finalità connesse all'espletamento dei compiti di istituto, da dichiarare nella richiesta, copia delle deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, ancorché non efficaci, dei regolamenti comunali e relative tariffe nonché di qualsiasi altro atto provvedimentale.
- 4.-Non sono dovuti diritti o altri oneri nemmeno a titolo di rimborso spese.
- 5.-Al rilascio di copia di atti e provvedimenti verrà dato corso entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi.
- 6.-Per gli atti di particolare complessità, il termine per la presa visione o per il rilascio di copia verrà concordato con il consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati.
- 7.-Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non possa ottemperare, nei termini fissati, alle richieste avanzate dovrà esserne data, a cura della Segreteria comunale e su segnalazione dell'ufficio competente, comunicazione al consigliere richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno determinato il ritardo e del nuovo termine entro cui avrà luogo il rilascio della copia.

Art. 55 – Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno

1.-I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art. 56 – Contenuto e forma delle interrogazioni – risposta

- 1.-L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.
- 2.-L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o scritta; in difetto, viene data risposta scritta.
- 3.-La risposta scritta viene consegnata all'interrogante nel termine di cui al comma 7 e non viene letta in Consiglio.
- 4.-Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, secondo l'ordine di presentazione.
- 5.-Dopo la risposta l'interrogante può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto. Non possono essere comunque superati i tempi previsti nell'articolo 30 commi 3 e 5.
- 6.-L'interrogazione si intende ritirata se al momento della risposta l'interrogante non è presente in aula.
- 7.-Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 57 – Contenuto, forma e svolgimento delle interpellanze

- 1.-L'interpellanza consiste nella domanda verbale o scritta fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta in particolari circostanze.
- 2.-L'interpellanza può essere illustrata brevemente al Consiglio da parte dell'interpellante per non più di tre minuti.
- 3.-Il Sindaco o per esso l'assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interpellanza, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dover differire la risposta ad altra seduta.

4.-La risposta del Sindaco o dell'assessore competente su ciascuna interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Il tempo concesso per tali ultime dichiarazioni non potrà eccedere i tre minuti. Ove fossero firmate da più consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.

Art. 58 – Ordine di trattazione delle interpellanze

1.-Le interpellanze saranno trattate in principio di seduta, per un tempo massimo di 60 minuti, secondo l'ordine di presentazione al protocollo e in subordine secondo l'ordine di presentazione in corso di riunione.

Le restanti interpellanze verranno discusse a fine Consiglio, esauriti i punti all'ordine del giorno.

2.-Le interpellanze che richiedono una risposta differita, verranno trattate con priorità e nell'ambito dei tempi di cui al comma 1, in principio di seduta del Consiglio successivo.

Art. 59 – Decadenza delle interpellanze

1.-Qualora l'interpellante non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, questa si intende decaduta, ma l'interpellanza può essere riproposta.

Art. 60 – Facoltà dell'interpellante non soddisfatto

1.-E' riservata all'interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione.

Art. 61 – Contenuto e forma delle mozioni

1.-La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio, consiste in un documento motivato sottoscritto da almeno quattro consiglieri inteso a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza.

Art. 62 – Presentazione e svolgimento delle mozioni

- 1.-La mozione è presentata al Presidente ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte. La conferenza dei capigruppo, in sede di definizione del calendario dei lavori, stabilisce la seduta consiliare nella quale essa verrà discussa.
- 2.-Nella discussione possono intervenire, secondo le modalità previste dal precedente articolo 30, oltre ad uno dei proponenti, un solo consigliere per gruppo, nonché un rappresentante della Giunta.
- 3.-Sono ammesse dichiarazioni di voto, con i limiti di cui al precedente articolo 37.

Art. 63 – Svolgimento congiunto di mozioni e interpellanze

1.-Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze.

Art. 64 – Votazione delle mozioni

- 1.-Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in discussione secondo l'ordine di presentazione.
- 2.-Le mozioni possono essere votate per parti separate, a norma del precedente articolo 38.
- 3.-Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su incisi di essa tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia, i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, quando uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.

Art. 65 - Ordini del giorno

- 1.-Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio dell'Ente né modificano le disposizioni vigenti nell'Ente.
- 2.-Gli ordini del giorno presentati per iscritto da almeno quattro consiglieri al Presidente del Consiglio vengono posti tra gli argomenti da trattare secondo l'ordine di presentazione nel primo Consiglio utile.

Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

3.-Gli ordini del giorno sono votati per alzata di mano.

CAPO VIII

DOVERI DEL CONSIGLIERE

Art. 66 – Partecipazione alle sedute

- 1.-I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.
- 2.-I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi, possono essere dichiarati decaduti.

Art. 67 – Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri

1.-I consiglieri comunali sono tenuti alla pubblicazione della propria situazione reddituale e patrimoniale così come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, ad oggi rappresentata dal Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25.05.2017.

CAPO IX

GRUPPI CONSILIARI

Art. 68 – Dichiarazioni preliminari

- 1.-Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio neo eletto ogni gruppo nomina un capogruppo. Tale nomina e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella cooperazione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto al Presidente.
- 2.-Il Presidente annunzia in aula la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Art. 69 – Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

- 1.-I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
- 2.-Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
- 3.-In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.



- 4.-Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
- 5.-Può essere costituito un gruppo misto composto da due o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
- 6.-Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 7.-Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo misto, ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'articolo 37 del presente regolamento.

Art. 70 – Conferenza dei capigruppo

- 1.-La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio che è tenuto a convocarla tutte le volte che ne faccia richiesta il Sindaco, il Vice Sindaco; alla riunione assiste il Segretario Comunale o un suo delegato.
- 2.-Essa sarà chiamata ad esprimersi anche nel corso delle sedute consiliari, per determinazione del Presidente o di almeno tre capigruppo, qualora si ritenga necessario modificare il calendario concordato o valutare l'andamento dei lavori consiliari.
- 3.-La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando sia presente la maggioranza dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale. Della riunione viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un segretario designato dal Presidente.
- 4.-La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente dell'Assemblea, volta ad assicurare la programmazione ed il buon andamento dei lavori del Consiglio.
- A tal fine la conferenza dei capigruppo tiene conto, nella formulazione delle proposte, della rilevanza dei provvedimenti da esaminare nonché delle segnalazioni fornite dai presidenti delle commissioni.
- 5.-La conferenza dei capigruppo esercita, inoltre, le competenze ad essa attribuite dal presente regolamento e da altre deliberazioni del Consiglio Comunale.
- 6.-Per le votazioni a ciascun capogruppo spetta un numero di voti pari al numero dei consiglieri appartenenti al proprio gruppo consiliare. Il Presidente del Consiglio partecipa alla votazione esprimendo un solo voto il quale va sottratto ai voti a disposizione del gruppo di appartenenza.

CAPO X

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 71 – Istituzione delle Commissioni consiliari

1.-Il Consiglio Comunale, all'inizio del mandato o nel corso del medesimo, istituisce nel proprio seno, con criterio proporzionale, le Commissioni consiliari con funzioni istruttorie, consultive e di indagine, determinando il numero e le materie di rispettiva competenza ed il numero dei consiglieri assegnati.

Art. 72 – Composizione delle Commissioni e sistema di votazione

- 1.-Ogni Commissione deve essere composta da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.
- 2.-Ogni Commissione ha un numero uguale di consiglieri, salvo deroghe da proporsi da parte della conferenza dei capigruppo.
- 3.-Il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso.
- 4.-Ogni rappresentante di gruppo in Commissione è portatore di tanti voti quanti sono quelli che si ottengono dividendo i seggi consiliari del gruppo per il numero dei commissari del gruppo stesso presenti nella seduta.
- 5.-Quando bisogna procedere a votazione a mezzo di schede segrete, al fine di assicurare il principio della segretezza del voto, a ciascun componente viene consegnato un numero di schede pari ai voti di cui dispone.
- 6.-Ogni consigliere fa parte di almeno una Commissione e può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle altre Commissioni.
- 7.-In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- 8.-Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da un altro consigliere del suo gruppo; la sostituzione è comunicata, prima dell'inizio della seduta, al Presidente della Commissione.

Art. 73 – Designazione dei componenti delle Commissioni

1.-Ogni gruppo, sulla base delle determinazioni deliberate dal Consiglio a norma del precedente articolo 72, designa i propri rappresentanti nelle singole Commissioni, dandone comunicazione al Presidente.

Art. 74 – Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni

- 1.-Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, ciascuna Commissione procede all'elezione del proprio Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
- 2.-L'elezione dei predetti componenti dell'Ufficio di Presidenza è fatta per schede segrete e a maggioranza assoluta dei voti. Per le votazioni a ciascun consigliere saranno distribuite un numero di schede pari ai voti che lo stesso rappresenta.

Art. 75 – Sedute delle Commissioni

- 1.-Le Commissioni sono convocate e presiedute dai Presidenti o, in loro vece, dai Vice Presidenti, o in loro assenza, dai consiglieri anziani membri delle Commissioni stesse.
- 2.-La convocazione è disposta con avviso scritto da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima a tutti i componenti. Della convocazione è data notizia scritta al Sindaco e/o Assessore Delegato ed al Presidente del Consiglio Comunale, che possono partecipare alla seduta della Commissione senza diritto di voto.
- 3.-La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno due membri che rappresentino due gruppi consiliari.
- 4.-Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa.
- 5.-La riunione della Commissione è valida qualora sia presente la maggioranza dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.
- 6.-Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

Art. 76 – Attività delle Commissioni

- 1.-Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono i compiti loro assegnati con le modalità di seguito esplicate:
 - a) esercizio dell'attività propositiva attraverso l'elaborazione di proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Tali proposte sono trasmesse al Presidente dell'Assemblea per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora abbiano contenuto amministrativo, le proposte della Commissione saranno sottoposte alla preventiva verifica giuridico-contabile da parte dei competenti uffici comunali;
 - b) esercizio dell'attività istruttoria attraverso l'esame dei programmi di attività predisposti dai competenti assessorati;
 - c) esercizio dell'attività consultiva attraverso l'esame delle proposte di provvedimento concernenti materie di competenza del Consiglio Comunale e per le quali la Giunta abbia chiesto di conoscere il parere delle Commissioni.

Art. 77 – Verbalizzazione delle sedute

- 1.-Delle sedute delle Commissioni sono redatti, a cura del Segretario della stessa, i verbali nella forma di resoconto sommario.
- 2.-Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.
- 3.-Copia dei verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi alla Segreteria del Comune.

Art. 78 – Persone invitate a partecipare alle sedute

- 1.-Su richiesta dei rispettivi Presidenti, alle sedute delle Commissioni possono essere invitati dirigenti, tecnici e funzionari del Comune.
- 2.-Le Commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.

Art. 79 - Relazione annuale delle Commissioni

1.-Le Commissioni devono annualmente relazionare al Consiglio Comunale in ordine all'attività svolta, con particolare riguardo ai problemi di maggior rilievo connessi allo svolgimento delle competenze ad esse demandate.

Art. 80 - Norme di rinvio

1.-Per tutto quanto non previsto dal presente Capo X valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.



CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	pag. 2
Art. 1 – Assunzione delle prerogative di consigliere comunale	pag. 2
Art. 2 – Prima convocazione del Consiglio neo-eletto	pag. 2
CAPO II – SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI VALIDITA' ED APERTURA DELLE ADUNANZE	pag. 3
Art. 3 – Luogo delle sedute	pag. 3
Art. 4 – Sedute consiliari	pag. 3
Art. 5 – Pubblicità delle sedute	pag. 3
Art. 6 – Adunanze consiliari "Aperte"	pag. 4
Art. 7 – Ordine del giorno	pag. 4
Art. 8 – Deposito delle proposte presso la Segreteria Comunale	pag. 5
Art. 9 – Programmazione dei lavori	pag. 5
Art. 10 – Convocazione dei consiglieri	pag. 5
Art. 11 – Numero legale dei consiglieri per la validità delle adunanze	pag. 6
Art. 12 – Sedute di prima convocazione	pag. 6
Art. 13 – Sedute di seconda convocazione	pag. 7
Art. 14 – Validità delle deliberazioni	pag. 7
CAPO III – PRESIDENZA E DISCILINA DELLE SEDUTE	pag. 8
Art. 15 – Presidenza della seduta	pag. 8
Art. 16 – Funzioni del Presidente	pag. 8
Art. 17 – Poteri del Presidente rispetto al pubblico	pag. 8
Art. 18 – Comportamento del pubblico	pag. 9
Art. 19 – Spazio dell'aula riservato ai consiglieri	pag. 9



Art. 20 – Ordine delle sedute – Sanzioni	pag. 9
Art. 21 – Partecipazione degli Assessori	pag. 10
Art. 22 – Sospensione e scioglimento dell'adunanza	pag. 10
CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	pag. 10
Art. 23 – Apertura delle sedute	pag. 10
Art. 24 – Verifica del numero legale	pag. 10
Art. 25 – Designazione degli scrutatori	pag. 11
Art. 26 – Funzioni di Segretario	pag. 11
Art. 27 – Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno	pag. 11
Art. 28 – Relazioni illustrative delle proposte	pag. 12
Art. 29 – Iscrizione a parlare	pag. 12
Art. 30 – Ordine e disciplina degli interventi dei consiglieri	pag. 12
Art. 31 – Inosservanza dei tempi di intervento	pag. 13
Art. 32 – Mozione d'ordine – Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 13
Art. 33 – Richiesta della parola per fatto personale	pag. 13
Art. 34 – Presentazione di emendamenti	pag. 13
Art. 35 – Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti	pag. 14
Art. 36 – Chiusura della discussione	pag. 14
CAPO V – VOTAZIONI	pag. 14
Art. 37 – Dichiarazioni di voto	pag. 14
Art. 38 – Richiesta di votazione per parti separate	pag. 15
Art. 39 – Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria	pag. 15
Art. 40 – Modi di votazione	pag. 15
Art. 41 – Votazione per alzata di mano	pag. 16



Art. 42 – Votazione per appello nominale	pag. 16
Art. 43 – Votazioni a scrutinio segreto	pag. 16
Art. 44 – Esito delle votazioni. Proclamazione del risultato. Ripetizione delle Votazioni invalide	pag. 16
Art. 45 – Deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili	pag. 17
Art. 46 – Revoca e modifica di deliberazioni	pag. 17
Art. 47 – Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni	pag. 17
CAPO VI – PROCESSI VERBALI	pag. 18
Art. 48 – Compilazione e contenuto dei verbali	pag. 18
Art. 49 – Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale	pag. 18
Art. 50 – Sottoscrizione dei verbali	pag. 18
Art. 51 – Approvazione dei processi verbali	pag. 19
CAPO VII – DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI INTERPELLANZE E MOZIONI	pag. 19
Art. 52 – Diritto di informazione dei consiglieri	pag. 19
Art. 53 – Diritto di presa visione e di consultazione degli atti	pag. 19
Art. 54 – Modalità per l'esibizione degli atti e per il rilascio di copie di atti e documenti	pag. 20
Art. 55 – Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno	pag. 21
Art. 56 – Contenuto e forma delle interrogazioni – risposta	pag. 21
Art. 57 – Contenuto, forma e svolgimento delle interpellanze	pag. 21
Art. 58 – Ordine di trattazione delle interpellanze	pag. 22
Art. 59 – Decadenza delle interpellanze	pag. 22
Art. 60 – Facoltà dell'interpellante non soddisfatto	pag. 22
Art. 61 – Contenuto e forma delle mozioni	pag. 22
Art. 62 – Presentazione s volgimento delle mozioni	pag. 22



Art. 63 – Svolgimento congiunto di mozioni e interpellanze	pag. 23
Art. 64 – Votazione delle mozioni	pag. 23
Art. 65 – Ordini del giorno	pag. 23
CAPO VIII – DOVERI DEL CONSIGLIERE	pag. 24
Art. 66 – Partecipazione alle sedute	pag. 24
Art. 67 – Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri	pag. 24
CAPO IX – GRUPPI CONSILIARI	. pag. 24
Art. 68 – Dichiarazioni preliminari	pag. 24
Art. 69 – Costituzione e composizione dei gruppi consiliari	pag. 24
Art. 70 – Conferenza dei capigruppo	pag. 25
CAPO X – COMMISSIONI CONSILIARI	. pag. 26
Art. 71 – Istituzione delle Commissioni consiliari	pag. 26
Art. 72 – Composizione delle Commissioni e sistema di votazione	pag. 26
Art. 73 – Designazione dei componenti delle Commissioni	pag. 27
Art. 74 – Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni	pag. 27
Art. 75 – Sedute delle Commissioni	pag. 27
Art. 76 – Attività delle Commissioni	pag. 28
Art. 77 – Verbalizzazione delle sedute	pag. 28
Art. 78 – Persone invitate a partecipare alle sedute	pag. 28
Art. 79 – Relazione annuale delle Commissioni	pag. 28
Art. 80 – Norme di rinvio	pag. 28.